

*Comune di SILIQUA*

*Provincia CA*

# *PIANO REGOLATORE CIMITERIALE*



*Integrazioni Marzo 2014*

*riscontro parere ASL protocollo n. 2586 del 06/03/2014*

*NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE*

*ALLEGATO A*

*Responsabile del Procedimento*

*Progettisti*

*Dott. Arch. Marco CONCAS (Capo gruppo)*

*Dott. Ing. Sergio MANCOSU*

# PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

### Indice generale

I- Disposizioni generali.....	2
1 - Premessa.....	2
2 - Campo di operatività.....	3
3 - Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale e zone di intervento omogenee.....	3
4 - Terminologia, sepolture e usi del suolo.....	3
II- Modalità di esecuzione degli interventi.....	4
5 - Norme generali.....	4
6 - Categorie di intervento.....	5
7 - Parametri edilizi generali.....	6
8 - Modifiche planivolumetriche.....	6
9 - Commissione Edilizia.....	7
10 - Titoli abilitativi per gli interventi edilizi.....	7
11 - Manutenzione ordinaria.....	8
12 - Manutenzione straordinaria.....	9
13 - Restauro e risanamento conservativo.....	10
14 - Ristrutturazione edilizia.....	11
15 - Demolizione.....	12
16 - Nuova costruzione.....	13
III- Norme particolari per le aree e le costruzioni.....	14
Norme particolari per le aree e le costruzioni esistenti.....	14
17 - Zona omogenea A.....	14
18 - Zona omogenea B.....	14
19 - Zona omogenea C.....	17
20 - Ossari - cinerari.....	19
21 - Camera mortuaria - obitorio - deposito di osservazione - sala per le autopsie.....	19
22 - Lapidi e cippi di particolare pregio.....	20
Norme esecutive per i nuovi campi sepolture, le nuove aree loculi e cimitero parco.....	20
23 - Zona omogenea D.....	20
24 - Zona omogenea E.....	27
IV- Dotazioni - norme generali.....	28
26 - Servizi comuni.....	28
V- Disposizioni particolari.....	30
27 - Obbligo di collocamento lapide o monumento.....	30
28 - Obbligo di collocamento pannelli informativi.....	30
29 - Durata, validità e aggiornamento del piano.....	30
30 - Situazioni non previste o definizioni di dettaglio.....	31
31 - Abrogazione di norme precedenti.....	31
VI- ALLEGATO A - GLOSSARIO .....	31

# **I - Disposizioni generali**

## **art. 1 - Premessa**

Il presente strumento urbanistico costituisce il nuovo Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Siliqua e persegue le finalità definite dal D.P.R. 285/1990 Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e dalle Leggi sanitarie n. 1265/34 e dalla legislazione regionale sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) la programmazione degli interventi costruttivi, di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di ampliamento, con la finalità di potenziare e riqualificare la struttura cimiteriale;
- b) tutela e la conservazione delle strutture architettoniche di pregio storico-artistico, e la valorizzazione della capacità di conservazione della memoria storica;
- c) il mantenimento dei caratteri architettonici-tipologici dei singoli manufatti;
- d) il miglioramento dei requisiti igienico-sanitari;
- e) il miglioramento della sicurezza e il raggiungimento del requisito di accessibilità, anche ai fini della conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche;
- f) gestione della programmazione cimiteriale con la valorizzazione e riqualificazione delle funzioni originarie del primo impianto;
- g) l'adeguamento della dotazione dei servizi cimiteriali;
- h) la valorizzazione delle aree cimiteriali e di pertinenza cimiteriale come elementi del sistema ecologico ambientale.

Il nuovo Piano Regolatore Cimiteriale viene di seguito chiamato P.R.C.

Le presenti norme di attuazione, unitamente agli elaborati grafici e descrittivi, costituiscono il P.R.C. e hanno come oggetto la disciplina della struttura cimiteriale del Comune di Siliqua.

Il presente PRC ha validità giuridica a tempo indeterminato, si basa su una previsione decennale ed è soggetto alla verifica e all'aggiornamento quinquennale della situazione cimiteriale secondo quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale.

In caso di contrasto nell'applicazione dei diversi elaborati del P.R.C., le prescrizioni delle presenti norme tecniche di attuazione, in seguito chiamate N.T.A., prevalgono rispetto agli elaborati grafici.

Per tutto ciò non espressamente disciplinato dalle seguenti normative, si intendono richiamate le leggi e i regolamenti sia statali che regionali in vigore.

## **art. 2 - Campo di operatività**

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono allegare e parte integrante del P.R.C. e si applicano agli interventi sulla struttura cimiteriale esistente nonché sulle aree in ampliamento e di tutte le aree di pertinenza cimiteriale, come individuate nelle tavole grafiche del Piano Regolatore Cimiteriale. Il Piano Regolatore Cimiteriale nella sua parte grafica, con le presenti Norme Tecniche di Attuazione e il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Siliqua disciplinano le politiche e le attività cimiteriali nel territorio di Siliqua.

## **art. 3 - Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale e zone di intervento omogenee.**

Il PRC è attuato prevalentemente mediante iniziativa pubblica per quanto riguarda l'ampliamento, la ristrutturazione, la realizzazione di servizi ed impianti tecnici.

Gli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi, aree e servizi si effettuano tramite soggetti privati e/o in economia a mezzo del personale comunale.

L'ampliamento del cimitero è graduale e si svolge secondo le fasi previste dagli elaborati grafici e descrittivi del PRC.

Le costruzioni private nel cimitero sono consentite solo nelle aree appositamente riservate alla concessione in uso per la costruzione di tombe o cappelle private.

Qualsiasi intervento è soggetto alle procedure ed alle normative edilizie, quando applicabili, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle presenti norme e di quelle in materia igienico sanitaria, costruzioni in cemento armato, norme in materia di sicurezza degli impianti, dei cantieri e dei lavoratori.

Il PRC individua le seguenti zone omogenee di intervento all'interno dell'area cimiteriale e delle aree di pertinenza:

- A) area di tutela corrispondente all'ingresso monumentale;
- B) area di conservazione corrispondente al primo nucleo storico del cimitero di Siliqua;
- C) area di riqualificazione corrispondente al primo ampliamento del cimitero Siliqua;
- D) area di espansione destinata all'ampliamento del cimitero di Siliqua;
- E) area esterna di pertinenza del cimitero di Siliqua.

## **art. 4 – Terminologia, sepolture e usi del suolo.**

Le sepolture nei cimiteri possono essere del tipo a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra; sono a tumulazione le sepolture in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, avelli, cripte, ossarietti,

nicchie cinerarie, tombe, cappelle, ecc. in manufatti di varia natura. Le sepolture ad inumazione possono essere comuni o distinte. Gli usi all'interno delle aree cimiteriali sono regolati dalle definizioni come elencate nell'allegato Glossario.

Il PRC individua all'interno delle aree cimiteriali e delle aree di pertinenza i seguenti usi:

- a) colombari loculi (o avelli);
- b) colombari ossari, colombari cinerari;
- c) campi di tumulazione, tombe, tombini;
- d) campi di inumazione/ fosse in campo comune;
- e) campi di inumazione/ fosse in campo angeli;
- f) campi speciali;
- g) cappelle di famiglia;
- h) giardino delle rimembranze;
- i) cimitero parco;
- j) targhe, cippi commemorativi e monumenti;
- k) servizi funzionali;
- l) camera mortuaria e deposito di osservazione;
- m) servizi igienici;
- n) viali e percorsi;
- o) ingressi e recinzioni;
- p) aree verdi e arredi;
- q) parcheggi e viabilità esterna;
- r) zone filtro e riqualificazione del recinto e fascia di manutenzione;
- s) attività di servizio al cimitero;
- t) parti comuni;

## **II - Modalità di esecuzione degli interventi**

### ***art. 5 - Norme generali.***

Gli interventi di edificazione sono normalmente di natura pubblica ad esclusione di quelli sulle aree date in concessione e riservate alla costruzione delle cappelle e delle tombe di famiglia che sono di natura privata.

Ogni intervento di nuova costruzione segue le procedure in materia edilizia correnti, fatte salve le norme che regolano la materia dei lavori pubblici.

Le costruzioni di cappelle e tombe di famiglia dovranno ottenere il parere del servizio

dell'ASL competente qualora le soluzioni progettuali non siano riconducibili ai progetti tipo allegati al PRC riportanti soluzioni tecniche e architettoniche.

Per quanto riguarda l'edificazione privata, il concessionario è tenuto a presentare adeguata pratica edilizia.

La posa di monumenti e lapidi è autorizzata dal responsabile del servizio cimiteriale .

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono autorizzati dal Responsabile del servizio cimiteriale. Per ogni sepoltura deve essere fornita e apposta la targhetta in metallo identificativa con incisi il nome, cognome e le date di nascita e di morte del defunto. Sarà cura dell'addetto ai servizi cimiteriali mantenerne il buono stato e la corretta applicazione.

#### **art. 6 - Categorie di intervento.**

Le tipologie di interventi ammessi:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) demolizione;
- f) nuova costruzione.

Gli interventi edilizi, di cui al precedente comma, possono essere realizzati dal Comune o dal Privato, nelle aree di intervento omogenee e sui manufatti, con le modalità stabilite dalle tabelle di seguito riportate.

Gli interventi edilizi di competenza del Comune, con esclusione degli interventi d'urgenza e di manutenzione ordinaria, devono essere programmati, anche per stralci attraverso progetti unitari di settore.

Gli interventi edilizi privati di cui al comma 1 del presente articolo devono essere realizzati nel rispetto delle tipologie allegate e secondo le modalità procedurali specificate nella seguente tabella:

Intervento edilizio	titolo abilitativo	ufficio competente	parere commissione edilizia
manutenzione ordinaria	comunicazione	servizio urbanistica	no
manutenzione straordinaria	comunicazione	servizio urbanistica	a discrezione del RUP
restauro e risanamento	P.d.C. / DIA	servizio urbanistica	si
ristrutturazione edilizia	P.d.C. / DIA	servizio urbanistica	si
demolizione	P.d.C. / DIA	servizio urbanistica	a discrezione RUP
nuova costruzione	P.d.C. / DIA	servizio urbanistica	si

#### **art. 7 - Parametri edilizi generali.**

I parametri si applicano a tutti i fabbricati del cimitero con esclusione delle aree date in concessione ai privati per le quali si applicano specifiche prescrizioni.

Altezze massima fabbricati m. 7,00;

Distanze tra i fabbricati m. 3,00;

Quota 0,00 sistemazione della viabilità adiacente;

Larghezza viali pedonali minimo m. 1,20;

Larghezza viali carrabili minimo m. 3,50;

Larghezza viali di servizio minimo m. 2,50;

Recinzione del cimitero minimo h=m. 2,50

Recinzione di aree particolari massimo h= m. 2,00

#### **art. 8 - Modifiche planivolumetriche.**

L'ampliamento del cimitero è quello derivante dalle tavole allegate al Piano Regolatore Cimiteriale.

In sede esecutiva potranno essere apportate piccole variazioni per esigenze tecniche – architettoniche ed esecutive.

La traslazione dei campi, fabbricati e loculi è consentita solo in sede esecutiva al solo fine di

una migliore utilizzabilità degli stessi, in relazione al solo uso cui sono stati destinati e previa dimostrazione del rispetto delle superfici minime prescritte nel Piano Regolatore Cimiteriale.

Detta autorizzazione è data dal Consiglio Comunale con atto deliberativo motivato, previo parere favorevole della ASL.

#### **art. 9 - Commissione Edilizia.**

Il PRC individua gli interventi per i quali è necessario il parere della Commissione Edilizia.

Il parere è vincolante e obbligatorio nei casi di interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e di nuova costruzione.

Salvo gli interventi di ordinaria manutenzione, tutti gli interventi sui manufatti indicati nelle tavole del PRC di valore artistico e storico sono assoggettati al parere della commissione edilizia.

#### **art. 10 - Titoli abilitativi per gli interventi edilizi.**

All'interno dell'area cimiteriale gli interventi edilizi da parte del privato, possono essere realizzati mediante preventiva comunicazione o istanza di Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività.

I Titoli abilitativi di cui al precedente comma del presente articolo sono stabiliti in funzione del tipo di intervento edilizio che si intende realizzare come specificato nella tabella relativa alla tipologia di intervento di cui all'art. 6 delle presenti norme.

L'istanza dei titoli abilitativi di cui al primo comma del presente articolo deve essere redatta da un tecnico abilitato, sulla base della modulistica fornita dal Comune.

All'istanza di Permesso di Costruire devono essere allegati in duplice copia i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnico descrittiva.
- b) Documentazione fotografica.
- c) Elaborati grafici, piante, sezioni e prospetti in scala 1:50 quotati dello stato di fatto estesi ad una fascia di 5 metri dal perimetro dell'intervento.
- d) Elaborati grafici , piante, sezioni e prospetti scala 1:50 quotati del progetto con particolari scala 1:10.
- e) Elaborati grafici quotati del raffronto stato di fatto e stato in progetto.
- f) Titolo di possesso o concessione o autocertificazione del proprietario – concessionario sotto la propria responsabilità;



g) quietanza di versamento diritti di segreteria;

Qualora il responsabile del procedimento necessiti di ulteriori chiarimenti può, motivando, richiedere documenti integrativi. Il procedimento può essere interrotto solo per una volta. Costituiscono variazioni essenziali al Permesso di Costruire o alla denuncia di inizio attività:

- a) la modifica della sagoma dell'edificio o del manufatto funebre, non preventivamente autorizzata;
- b) la realizzazione di un maggiore numero di loculi e/o tumuli rispetto a quanto autorizzato;
- c) il cambiamento delle caratteristiche formali e materiali del manufatto e dell'apparato decorativo per i manufatti sottoposti a tutela.

Le modifiche a denunce di inizio attività o a permessi di costruire, che si rendessero necessari dopo l'inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla presentazione di nuova denuncia di inizio attività o alla richiesta di rilascio di autorizzazione ad eseguire la variante qualora riguardino anche una sola variazione.

#### **art. 11 - Manutenzione ordinaria.**

Sono lavori di manutenzione ordinaria le opere pertinenti il ripristino o la riparazione parziale di pavimentazione, degli intonaci, dei tinteggi, dei rivestimenti e delle opere in ferro; la riparazione, l'impermeabilizzazione o il ripristino parziale delle coperture; il ripristino o la riparazione degli impianti elettrici.

In particolare, in ambito cimiteriale si considerano la posa o la sostituzione di lapidi; la posa o la sostituzione di arredi funebri, di iscrizioni o di arredi vegetali in vaso o in fioriera.

Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, elementi architettonici o decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione parziale fino al limite del 30% delle rifiniture delle singole unità (cappelle, tombe) o dei singoli settori, purché ne siano conservati i caratteri originari, quali per esempio materiali, forma e colore.

Tra queste:

- a) ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti;
- b) pulitura delle facciate;
- c) riparazione e sostituzione parziale del manto di copertura;
- d) riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali;
- e) ripristino o riparazione degli impianti elettrici;

- f) ripristino e sostituzione parziale di infissi e opere in ferro;
- g) posa e sostituzione di lapidi;
- h) posa e sostituzione di arredi funebri, iscrizioni o arredi vegetali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria del Privato sono eseguibili sui manufatti, previa comunicazione al servizio cimiteri, solo quando conformi alle presenti norme e secondo le prescrizioni dei caratteri tipologici.

Con riferimento agli impianti e apparecchi igienico-sanitari esistenti sono ammesse come opere di manutenzione ordinaria la riparazione, la sostituzione e il parziale adeguamento.

### **art. 12 - Manutenzione straordinaria.**

Sono lavori di manutenzione straordinaria le opere di rifacimento del tinteggio delle facciate, la sostituzione del rivestimento esterno, la riparazione o il consolidamento di parti strutturali, la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie e volumi, ovvero del numero di loculi e tumuli.

Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse, sulla base di un progetto unitario eseguito per ciascun settore del cimitero o per ciascuna unità (tomba o cappella), opere di:

- a) rifacimento e nuova realizzazione di intonaci e rivestimento;
- b) tinteggiatura;
- c) impermeabilizzazione e rifacimento totale del manto di copertura;
- d) sostituzione di infissi, elementi decorativi ed elementi di arredo (panchine o fontane);
- e) integrazione e completamento della vegetazione esistente, abbattimento di alberi.

Nelle aree del primo nucleo storico, il tinteggio dovrà essere eseguito previa indagine stratigrafica finalizzata all'individuazione del colore originale.

Nelle aree in completamento e in ampliamento è ammessa la realizzazione di nuovi rivestimenti in materiale diverso da quello originale e l'inserimento di nuovi elementi ornamentali.

Con riferimento agli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali o orizzontali, scale, tetto) sono ammesse opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di muri portanti, qualora siano degradati, purchè ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

Con riferimento agli impianti igienico-sanitari, sono ammesse opere di installazione ed

integrazione.

Con riferimento agli impianti tecnologici (impianti elettrici, idrici, di scarico, di sollevamento, allarmi, video-sorveglianza, reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) sono ammesse opere di installazione di impianti tecnologici non presenti in precedenza e relative reti.

Gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria devono rispettare le indicazioni materiche e formali contenute nell'abaco delle tipologie allegato.

### **art. 13 - Restauro e risanamento conservativo.**

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere eseguiti solo previa presentazione di un progetto di restauro firmato da un tecnico abilitato.

Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.

Con riferimento alle finiture interne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, controsoffitti, elementi architettonici e decorativi, pavimenti) sono ammesse opere di ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non fosse possibile è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio o del manufatto e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.

Con riferimento agli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto):

a) sono ammessi:

- opere di ripristino, consolidamento statico e modifica degli elementi strutturali;
- il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti;
- devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazioni della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio;
- modeste integrazioni degli elementi strutturali, per materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio.

b) Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'installazione di impianti tecnologici.

Con riferimento alle murature perimetrali, ai tamponamenti e alle aperture esterni sono ammesse opere di:

- a) ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari;
- b) rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purchè ne sia mantenuto il posizionamento.

Con riferimento ai tramezzi e alle aperture interne, sono ammesse:

- a) opere di ripristino e valorizzazione degli ambienti interni e con particolare attenzione per gli ambienti interni caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi;
- b) modificazioni dell'assetto planimetrico, determinate da mutate esigenze funzionali e d'uso, che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti;

Con riferimento agli impianti ed apparecchi igienico-sanitari, sono ammesse opere di realizzazione ed integrazione degli stessi, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti.

Con riferimento agli impianti tecnologici (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamenti; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) sono ammesse opere di installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti.

#### **art. 14 - Ristrutturazione edilizia.**

Sono lavori di ristrutturazione edilizia gli interventi ai manufatti che, pur non presentando particolari caratteristiche storiche o tipologiche, sono compatibili con l'organizzazione dell'impianto cimiteriale.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un manufatto/fabbricato simile a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa, per l'installazione di impianti tecnologici.

Nel caso di interventi su tombe di famiglia che per posizione non sono congruenti con la

viabilità del PRC, le stesse devono essere demolite e riedificate in posizione corretta. Ove la ricostruzione non sia possibile, verrà assegnata una nuova area in sostituzione della precedente.

Nei casi di ristrutturazione edilizia non comportante la demolizione e la ricostruzione, è ammessa la modifica della sagoma nelle seguenti condizioni:

- a) mantenimento o diminuzione del volume;
- b) traslazione del volume fino al 20% del volume dell'edificio esistente, per giustificare esigenze di funzionalità della struttura, previo parere favorevole della commissione edilizia.

Nei casi di ristrutturazione edilizia comportante demolizione e successiva fedele ricostruzione del fabbricato:

- a) la modifica della sagoma è ammessa alle seguenti condizioni:
  - realizzazione di nuovi volumi tecnici;
  - realizzazione di opere finalizzate all'adeguamento normativo;
- b) la fedele ricostruzione del fabbricato non deve necessariamente avvenire mediante la ripetizione degli elementi formali e delle tecnologie costruttive originarie, ma può essere realizzata seguendo nuovi processi tecnologici, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera a).

Il riadattamento dei campi di inumazione, eseguito dal Comune, comporta la preliminare analisi chimica e la realizzazione dei sistemi di drenaggio e allontanamento delle acque di pioggia.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia da parte dei privati devono rispettare i disposti di cui all'allegato repertorio delle tipologie edilizie funerarie consentite e istruzioni tecniche per gli interventi edilizi e nuove costruzioni ed essenze arboree ammesse all'interno del recinto cimiteriale .

### **art. 15 - Demolizione.**

Gli interventi di demolizione prevedono l'eliminazione di parti incongrue esistenti anche per la futura ricostruzione di oggetti diversi.

Gli interventi di demolizione sono di competenza del Comune e dei privati.

Nell'ottica del recupero morfologico e di una riqualificazione funzionale dell'area del primo ampliamento indicata come zona omogenea C, le concessioni dei loculi sui colombari, ad esclusione di quelli in adiacenza al muro di cinta e di quelli edificati in corrispondenza del confine tra il primo nucleo storico e il primo ampliamento, andranno in scadenza senza

possibilità di rinnovo. Alla scadenza dell'ultima concessione del singolo colombario, lo stesso dovrà essere demolito. I resti ossei provenienti dalle estumulazioni, qualora non vengano reclamati dagli aventi diritto, saranno tumulate singolarmente nell'ossario previsto nel secondo ampliamento a cura e spese dell'amministrazione comunale.

### **art. 16 - Nuova costruzione.**

Gli interventi di nuova costruzione possono essere di competenza pubblica o privata.

Sono competenza pubblica gli interventi di nuova costruzione di:

- a) strutture ad avelli, ossari o nicchie cinerarie;
- b) campi di inumazione;
- c) campi di tumulazione;
- d) cimitero parco;
- e) parco delle rimembranze;
- f) cippi commemorativi e monumenti;
- g) servizi igienici;
- h) percorsi;
- i) aree verdi e arredi;
- j) ingressi e recinzioni;
- k) parcheggi, zone filtro e di riqualificazione del recinto;
- l) attività commerciali, chioschi;
- m) manufatti speciali per attrezzature impiantistiche;

Sono di competenza privata:

- n) cappelle/edicole;
- o) tombe;
- p) piccoli manufatti di arredo delle fosse;
- q) cippi commemorativi e monumenti.

Tutti gli interventi di nuova costruzione, ad esclusione delle lettere m) e c) g) j) k) l), del presente articolo, devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'allegato Abaco delle tipologie e nelle prescrizioni delle presenti norme.

La realizzazione dei manufatti di pertinenza pubblica di cui alla lettera a) e g) è subordinata alla presentazione di uno studio geologico e geotecnico.

Le strutture di servizio dell'impianto cimiteriale (magazzini, servizi igienici, spogliatoi, ecc...) previste nelle allegate tavole del PRC devono rispettare le prescrizioni previste dalle presenti norme.

I manufatti di nuova costruzione di cui alla lettera a), g) (colombari, servizi) devono mantenere una coerenza morfologica e tipologica con il contesto.

Nell'area cimiteriale soggetta ad espansione, gli interventi di nuova costruzione a), b), c) (colombari, campi di inumazione e campi di tumulazione) potranno essere realizzate previa recinzione dell'area interessata, con struttura in muratura alta almeno cm. 250.

La realizzazione di nuovi campi di inumazione o tumulazione devono rispettare le indicazioni previste nell'Abaco delle tipologie.

La realizzazione di nuovi campi di inumazione comporta la preliminare analisi chimica e/o eventuale correzione della composizione litologica e la realizzazione del sistema drenante e di raccolta delle acque meteoriche.

Il Comune ha previsto la realizzazione dell'ampliamento del cimitero come indicato nelle tavole al PRC.

Nelle nuove costruzioni sono vietati intonaci e rivestimenti plastici, colori al quarzo, serramenti in alluminio anodizzato.

### **III - Norme particolari per le aree e le costruzioni.**

#### ***Norme particolari per le aree e le costruzioni esistenti.***

##### **art. 17 – Zona omogenea A**

###### **Ingresso monumentale.**

La zona soggetta a tutela è individuata dall'ingresso monumentale e dal muro di cinta attiguo. Sono possibili interventi di consolidamento e restauro conservativo e l'ordinaria manutenzione. Il manufatto essendo sottoposto a vincolo ogni intervento è subordinato al parere della competente Soprintendenza MIBAC.

##### **art. 18 – Zona omogenea B**

###### **Campi per tumulazioni in tombe a terra.**

Tutte le tombe dovranno essere mantenute con decoro. Nella planimetria di dettaglio dello stato di fatto sono indicati i manufatti che per interesse storico artistico sono da preservare e per i quali è consentito esclusivamente l'ordinaria manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo. I manufatti di interesse storico artistico indicati nella planimetria di dettaglio dello stato di fatto, sono schedati singolarmente nell'abaco manufatti di pregio dove sono indicati gli interventi consentiti e quelli auspicabili; tutte le prescrizioni riportate nelle relative schede, ove le norme del PRC lo consentano, non escludono la possibilità del

riutilizzo della tomba.

Salvo per i manufatti indicati dal PRC di interesse storico artistico, per i restanti è consentito sia il restauro che la ristrutturazione, compresa la demolizione e la ricostruzione. Nel caso di demolizione e ricostruzione è possibile ricostruire in posizione differente per uniformarsi alla normativa vigente, ai parametri per le nuove tumulazioni a terra previsti nel PRC nonché per ripristinare la viabilità originaria di primo impianto.

Ogni feretro deve essere collocato in un loculo, tumulo o nicchia separato; i loculi possono essere a più piani sovrapposti per un massimo di tre sovrapposizioni, due interrate e una fuori terra, ma in tal caso, essi devono avere uno spazio esterno libero per il facile accesso dei singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi sovrastanti o quelli vicini.

Se trattasi di tombe sotterranee può essere consentita la manomissione dei vialetti solo per la tumulazione ed estumulazione dei feretri collocati in loculi sottostanti altri loculi già occupati; nel caso sia consentita la manomissione dei vialetti, i lavori potranno eseguirsi previo deposito cauzionale da svincolare a buon esito del ripristino.

Lo spessore delle pareti deve essere minimo 15 cm se realizzati in muratura con entrambe pareti intonacate e cm. 10 se realizzate in cls armato in opera, o se prefabbricato cm. 5.

In ogni caso devono essere adottati sistemi per rendere i loculi, tumuli o nicchie impermeabile a liquidi e ad ai gas.

E' consentito affiancare due o più loculi, tumuli o nicchie purché i manufatti siano strutturalmente indipendenti e sia garantito l'accesso ad ogni loculo senza manomettere quelli adiacenti o quelli vicini.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare la eventuale fuoriuscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15, sempre intonacati nella parte esterna.

E' permessa la chiusura anche con elemento prefabbricato in cls di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Su detti campi è obbligatoria l'apposizione di un monumento con le caratteristiche indicate nell'abaco delle tipologie relativo ai campi di tumulazione allegato al PRC. Su ogni tomba deve essere apposta per ogni occupante la targhetta in metallo identificativa con incisi il nome, cognome e le date di nascita e di morte. Alla scadenza della concessione se la stessa non viene rinnovata e nessuno degli aventi diritto ne reclama la titolarità durante i sei mesi di pubblicazione dell'avviso di avvenuta scadenza della concessione, il manufatto passerà al



patrimonio comunale. Il Comune, una volta acquisito di diritto il manufatto al patrimonio comunale, provvederà a salvaguardarne il decoro, ad apporre la targhetta identificativa qualora mancante nell'ottica della tutela della memoria storica della collettività, fatta salva la necessità di poter riassegnare le aree in caso di esaurimento di spazi disponibili previa estumulazione e demolizione del manufatto.

#### **Campi per tumulazioni in cappelle private.**

Le cappelle dovranno essere mantenute con decoro.

Sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria manutenzione e di restauro e risanamento conservativo.

Durante la vigenza della concessione, i concessionari sono tenuti, ad ogni nuova singola tumulazione ad apportare alle singole celle tutte le modifiche necessarie a renderle conformi alle normative vigenti, indipendentemente dalla data di costruzione.

Su ogni manufatto deve essere apposta per ogni occupante la targhetta in metallo identificativa con incisi il nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Alla scadenza della concessione se la stessa non viene rinnovata, il manufatto passerà al patrimonio comunale se nessuno degli aventi diritto ne reclama la titolarità durante i sei mesi di pubblicazione dell'avviso di avvenuta scadenza della concessione. Il Comune, una volta acquisito di diritto il manufatto al patrimonio comunale provvederà a salvaguardarne il decoro nell'ottica della tutela della memoria storica della collettività, fatta salva la necessità di dover riassegnare le aree in caso di esaurimento di spazi disponibili.

#### **Campi per tumulazioni in loculi.**

Per i loculi si prevede il mantenimento ed il riutilizzo a scadenza, previa sostituzione delle lastre di marmo esterne, ed una omogeneizzazione di materiali e degli schemi di arredo.

Sulle lapidi dovrà essere indicato: Nome, Cognome, data di nascita e data di morte ed eventualmente foto del defunto.

Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in metallo e/o materiale lapideo e non devono sporgere più di 13 cm. dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento né oltrepassare il limite della lapide.

È fatto divieto di unificare le lastre di chiusura dei loculi.

In detti manufatti è consentita la collocazione di non più di due cassette di resti ossei o urne cinerarie, anche in presenza di feretro.

Su ogni manufatto deve essere apposta per ogni occupante la targhetta in metallo identificativa con incisi il nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Per le operazioni di tumulazione è previsto l'utilizzo di muratura in mattoni pieni e malta a

base cementizia dello spessore di una testa debitamente intonacata all'esterno. In alternativa potrà utilizzarsi lastra di cemento armata prefabbricata monolitica spessore minimo cm. 3, fissata e sigillata in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

## **art. 19 – Zona omogenea C.**

### **Campi per tumulazioni in tombe a terra.**

Tutte le tombe dovranno essere mantenute con decoro. Sono consentiti sia il restauro che la ristrutturazione, compresa la demolizione e la ricostruzione, che la nuova costruzione.

Ogni feretro deve essere collocato in un loculo, tumulo o nicchia separato; i loculi possono essere a più piani sovrapposti per un massimo di due sovrapposizioni, una interrata e una parzialmente fuori terra, ma in tal caso, essi devono avere uno spazio esterno libero per il facile accesso dei singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi sovrastanti o quelli vicini. L'altezza massima fuori terra del corpo principale è 40 cm. La distanza fuori terra tra due tombe successive è di cm. 60; la dimensione in pianta è di cm 100 di larghezza e 220 di lunghezza e in ogni caso si devono rispettare gli allineamenti esistenti.

Se trattasi di tombe sotterranee può essere consentita la manomissione dei vialetti pavimentati solo per la tumulazione ed estumulazione dei feretri collocati in loculi sottostanti altri loculi già occupati; nel caso sia consentita la manomissione dei vialetti, i lavori potranno eseguirsi previo deposito cauzionale da svincolare a buon esito del ripristino.

Lo spessore delle pareti deve essere minimo 15 cm se realizzati in muratura con entrambe pareti intonacate e cm. 10 se realizzate in cls armato in opera, o se prefabbricato cm. 5.

In ogni caso devono essere adottati sistemi per rendere i loculi, tumuli o nicchie impermeabile a liquidi e ad ai gas.

Non è consentito affiancare due o più loculi.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare la eventuale fuoriuscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15, sempre intonacati nella parte esterna.

E' permessa la chiusura anche con elemento prefabbricato in cls di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Su detti campi è obbligatoria l'apposizione di un monumento con le caratteristiche indicate

nell'allegato delle tipologie relativo ai campi di tumulazione allegato al PRC. Su ogni tomba deve essere apposta per ogni occupante la targhetta in metallo identificativa con incisi il nome, cognome e le date di nascita e di morte. Alla scadenza della concessione se la stessa non viene rinnovata e nessuno degli aventi diritto ne reclama la titolarità durante i sei mesi di pubblicazione dell'avviso di avvenuta scadenza della concessione, il manufatto passerà al patrimonio comunale. Il Comune, una volta acquisito di diritto il manufatto al patrimonio comunale, provvederà a salvaguardarne il decoro, ad apporre la targhetta identificativa qualora mancante nell'ottica della tutela della memoria storica della collettività, fatta salva la necessità di poter riassegnare le aree in caso di esaurimento di spazi disponibili previa estumulazione e demolizione del manufatto.

#### **Campi per tumulazioni in cappelle private.**

Le cappelle dovranno essere mantenute con decoro.

Sono consentiti, oltre all'ordinaria e straordinaria manutenzione e il restauro e risanamento conservativo anche interventi di ristrutturazione, compresa la demolizione e la ricostruzione. Nel caso di demolizione e ricostruzione è possibile ricostruire in posizione differente per uniformarsi alla normativa vigente e dovrà attenersi alle disposizioni per le nuove costruzioni.

Durante la vigenza della concessione, i concessionari sono tenuti, ad ogni singola tumulazione ad apportare alle singole celle tutte le modifiche necessarie a renderle conformi alle normative vigenti, indipendentemente dalla data di costruzione.

Su ogni manufatto deve essere apposta per ogni occupante la targhetta in metallo identificativa con incisi il nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Alla scadenza della concessione se la stessa non viene rinnovata, il manufatto passerà al patrimonio comunale se nessuno degli aventi diritto ne reclama la titolarità durante i sei mesi di pubblicazione dell'avviso di avvenuta scadenza della concessione. Il Comune, una volta acquisito di diritto il manufatto al patrimonio comunale provvederà a salvaguardarne il decoro nell'ottica della tutela della memoria storica della collettività, fatta salva la necessità di dover riassegnare le aree in caso di esaurimento di spazi disponibili.

#### **Campi per tumulazioni in loculi.**

Il PRC suddivide i colombari esistenti in due tipologie, quelli non confinati con il muro di cinta e quelli costruiti affiancati al muro di cinta.

Per i loculi confinanti con il muro di cinta si prevede il mantenimento ed il riutilizzo a scadenza, previa sostituzione delle lastre di marmo esterne, ed una omogeneizzazione di materiali e degli schemi di arredo.

Sulle lapidi dovrà essere indicato: Nome, Cognome, data di nascita e data di morte ed eventualmente foto del defunto.

Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in metallo e/o materiale lapideo e non devono sporgere più di 13 cm. dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento né oltrepassare il limite della lapide.

È fatto divieto di unificare le lastre di chiusura di loculi adiacenti.

In ciascun loculo è consentita la collocazione di non più di due cassette di resti ossei o urne cinerarie, anche in presenza di feretro.

Su ogni manufatto deve essere apposta per ogni occupante la targhetta in metallo identificativa con incisi il nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Per le operazioni di tumulazione è previsto l'utilizzo di muratura in mattoni pieni e malta a base cementizia dello spessore di una testa debitamente intonacata all'esterno. In alternativa potrà utilizzarsi lastra di cemento armata prefabbricata monolitica, fissata e sigillata in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Per i loculi non confinanti con il muro di cinta e non costruiti addossati al vecchio muro di cinta, non è consentito il rinnovo delle concessioni. Giunta a scadenza l'ultima concessione si procederà con le estumulazioni e la demolizione dei colombari, le aree così liberate saranno risistemate, secondo quanto previsto nelle tavole del PRC, a verde o per tombe a terra e riassegnate in concessione.

#### **art. 20 - Ossari – cinerari.**

Il cimitero è fornito di apposita campata di ossari/ cinerari.

Ogni cella deve essere munita di lastra in marmo su cui deve essere apposta per ogni occupante la targhetta in metallo identificativa con incisi il nome, cognome e le date di nascita e di morte; oltre la targhetta, eventualmente, è possibile apporre la foto del defunto.

Su dette celle è consentita l'apposizione di lumino votivo, compatibilmente con la disponibilità del relativo impianto. In via temporanea la campata assolve anche le funzioni di ossario comune fino alla realizzazione del nuovo ossario nelle aree previste nel nuovo ampliamento.

#### **art. 21 - Camera mortuaria – obitorio – deposito di osservazione – sala per le autopsie.**

L'attuale dotazione del cimitero è costituita da un unico locale che svolge anche le funzioni di camera mortuaria, di deposito di osservazione, di obitorio e di sala per le autopsie. Il locale deve essere illuminato e ventilato per mezzo di ampie finestre aperte direttamente

verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente. Le pareti di esso, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento in regolamentare scarico fognario. Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grés, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione. Le altre dotazioni necessarie sono l'illuminazione artificiale, un lavabo con comando non manuale, un dosatore di sapone liquido ed asciugamani a perdere e un lavello con gocciolatoio per la pulizia degli attrezzi. Il locale deve essere condizionato.

**art. 22 - Lapidari e cippi di particolare pregio.**

Per dette costruzioni e manufatti è prevista la tutela e la conservazione se possibile in loco.

**Norme esecutive per i nuovi campi sepolture, le nuove aree loculi e cimitero parco.**

**art. 23 – Zona omogenea D.**

**Campi di inumazione comuni.**

Nei nuovi campi destinati a inumazione ogni singola buca dovrà distare da quella più vicina almeno cm. 50 .

Le inumazioni saranno disposte in file con le fosse affiancate di spalla, tra una fossa e la successiva deve essere realizzato un vialetto di larghezza minima di cm. 50 dotato di sistema drenante per l'allontanamento dalla fossa delle acque di pioggia. Ai piedi della fossa è presente il vialetto pedonale di larghezza cm. 120.

Le aree destinate all'inumazione saranno divise in riquadri e delimitate da appositi picchetti. Per le inumazione dei cadaveri di adulti, dai dieci anni di età, le fosse avranno una profondità minima di cm. 200. Nella parte più profonda la fossa dovrà avere le seguenti dimensioni: cm. 80 di larghezza e cm. 220 di lunghezza.

Per le inumazioni dei cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni le fosse avranno una profondità minima di cm. 150. Nella parte più profonda la fossa dovrà avere le seguenti

dimensioni: cm. 50 di larghezza e cm. 150 di lunghezza.

È obbligatorio delimitare la fossa dei campi di inumazione privata con cordonatura in pietra tipo biancone di Orosei avente sezione cm. 10 x 15h smussato nello spigolo esterno.

L'area delimitata, con dimensioni di cm. 80 x 200 , cm. 50 x 150 (per bambini di età inferiore ai 10 anni), dovrà avere una parte della superficie lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici.

L'area interna al cordolo dovrà prevedere una parte permeabile della dimensione di cm. 60 x 70, e cm. 30 x 40 per bambini di età inferiore ai 10 anni, con finitura a ghiaietto. Sulla restante parte verrà posato l'eventuale monumento come prescritto nell'abaco delle tipologie. Alle spalle del cippo potrà essere riservata una parte contenuta entro il cordolo della profondità di cm. 30 da piantumare con arbusti e fiori. Al posto del ghiaietto è consentita nella parte entro la cordonata la sistemazione a prato.

Ogni fossa è contrassegnata da un cippo di materiale lapideo tipo biancone di Orosei con inciso il numero della fossa, munito di idonea fondazione, emergente dal terreno cm. 50, avente larghezza da cm. 25 e spessore cm. 10 e infisso per almeno cm. 50. Sul cippo deve essere apposta la targhetta in metallo identificativa con incisi il nome, cognome e le date di nascita e di morte del defunto.

Per ogni fossa potrà collocarsi un portavaso per i fiori avente diametro massimo cm. 15, un portalumino e un portafoto.

In detti campi le inumazioni sono consentite con l'utilizzo della sola cassa in legno.

È fatto divieto di occupare con l'inumazione e soprastanti delimitazioni delle fosse, l'area destinata ai vialetti pedonali.

### **Campi per tumulazioni in tombe di famiglia a terra.**

Il P.R.C. Individua le aree destinate alla costruzione di tombe private interrato con sistema a tumulazione. Con detti manufatti si intendono quelle costruzioni munite di loculi interrati ed aventi un numero variabile di celle, o loculi stagni, adatti ad accogliere feretri e dotate di vestibolo.

Ogni manufatto dovrà essere realizzato nel rispetto del modulo prefissato e precisamente:

- tomba individuale lunghezza cm. 255 larghezza cm. 120
- tomba a 2 posti affiancati lunghezza cm. 255 larghezza cm. 210
- tomba a 2 o 3 posti sovrapposti con vestibolo lunghezza cm. 255 larghezza cm. 210.

Monumento tomba individuale lunghezza cm. 175 larghezza cm.75, quota lapide da quota

violetto cm. 12, altezza massima elementi di arredo funerario libera.

Monumento tomba 2 o 3 posti , lunghezza cm. 175 larghezza cm. 110 altezza lapide da quota vialetto cm. 12, altezza massima elementi di arredo funerario libera.

Gli elementi di arredo funerario devono essere obbligatoriamente posizionati entro i limiti della lapide.

Sono ammesse opere d'artista in esemplare unico e sono da escludere tutte le produzioni in serie, fatti salvi gli accessori di piccole dimensioni quali lanterne, portalumini, portavasi e porta foto, le iscrizioni sono da preferirsi del tipo a incisione. La profondità delle incisioni non deve essere inferiore ai 3 mm, e la stessa può essere evidenziata tramite colorazioni in tinte scure. È possibile in alternativa l'uso di carattere metallici applicati che non superino lo spessore di 3 mm.

I manufatti avranno i loculi interrati e dovranno avere quota della soletta di copertura inferiore di cm. 10 rispetto a quella del vialetto antistante.

La soletta di copertura dovrà essere munita di idonea impermeabilizzazione e dimensionata per un carico accidentale di 500 Kg/mq e avere un'apertura di dimensioni minime di 80 x 225 cm. per consentire l'accesso del feretro al vestibolo e da quest'ultimo in maniera libera e diretta ai singoli loculi. Il pannello di chiusura orizzontale del vestibolo dovrà essere suddiviso in opportune sezioni in modo da poter essere movimentato manualmente e dimensionato per un carico accidentale di 500 kg/mq. La quota superiore del pannello deve essere complanare con quella della soletta di copertura.

I soprastanti monumenti, suddivisi in opportune sezioni, dovranno avere una parte mobile per consentire il facile accesso al pannello di chiusura orizzontale del vestibolo.

Nel caso di tomba individuale o 2 posti affiancati, l'accesso al loculo può avvenire dall'alto e deve essere previsto un idoneo sistema di smontaggio del monumento.

Nel caso di tomba a 2 o 3 posti sovrapposti, l'accesso al loculo avviene lateralmente dal vestibolo.

Il monumento dovrà essere posto centrato rispetto al manufatto interrato e mantenere una distanza di cm. 30 dal limite in testa dell'area di concessione.

È possibile depositarvi all'interno, oltre ai feretri, cassette ossario e urne cinerarie.

Su ogni manufatto deve essere apposta per ogni defunto la targhetta in metallo identificativa con incisi il nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Le costruzioni destinate a contenere i feretri dovranno avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas.

**Campi tumulazione in loculi.**

Il P.R.C. individua le aree destinate alla costruzione di loculi, celle epigee poste su tre file sovrapposte. La costruzione dei loculi è riservata all'Amministrazione Comunale.

L'edificazione è prevista con una testa in aderenza al muro di cinta, la prima fila a terra deve essere rialzata almeno di cm. 20 rispetto al viale pedonale. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro, di dimensioni minime di cm. 300.

I loculi devono essere di tipo prefabbricato, devono rispondere ai requisiti di resistenza e impermeabilità previsti dal D.P.R. 285/90. Il piano di appoggio del feretro, dovrà essere inclinato verso l'interno con una pendenza del 3 %. La chiusura di ogni singolo loculo dovrà essere realizzata con mattoni pieni e malta a base cementizia dello spessore di una testa debitamente intonacata all'esterno oppure con lastra monolitica prefabbricata, in alternativa potrà utilizzarsi lastra di cemento armata prefabbricata monolitica, fissata e sigillata in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. La dimensione netta interna del loculo deve uniformarsi a quanto dispongono le circolari della Direzione Generale dei servizi di Igiene Pubblica e precisamente le misure di ingombro libero interno per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a :

- lunghezza cm. 2,35 (escluso ingombro in mattoni ed intonaco o lastra in cls.a., vano per il collegamento elettrico votivo eventuale, lapide);
- larghezza cm 80;
- altezza cm. 70.

In sede di approvazione della costruzione di ogni singola campata, saranno stabiliti in modo omogeneo le lapidi marmoree o granito da impiegare, nella logica di garantire una loro facile sostituzione nel tempo, reperimento materiale, uniformità nella dimensione, fattura e specie di marmo per l'ottimizzazione e semplificazione delle scorte di magazzino. Inoltre il progetto dovrà indicare eventuali schemi di arredo funebre possibile senza eccessivo discosto dai dettami delle presenti N.T.A.

Sulle lapidi dovrà essere indicato: Nome, Cognome, data di nascita e data di morte ed eventualmente foto del defunto.

Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in metallo e/o materiale lapideo e non devono sporgere più di 13 cm. dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento né oltrepassare il limite della lapide.

È fatto divieto di unificare le lastre di chiusura dei loculi.

In detti manufatti è consentita la collocazione di non più di due cassette di resti ossei o urne cinerarie, anche in presenza di feretro.

Su ogni loculo deve essere apposta per ogni occupante la targhetta in metallo identificativa



con incisi il nome, cognome e le date di nascita e di morte.

### **Campi di tumulazione in cappelle private di famiglia.**

Il P.R.C. individua le aree destinate alla costruzione delle Cappelle di Famiglia. Le Cappelle di famiglia dovranno contenere un numero di celle o loculi stagni non inferiore a 6. Le caratteristiche costruttive di ciascuna cella sono quelle previste per i loculi stagni. Ogni loculo o cella deve essere accessibile direttamente, senza interessare gli altri adiacenti. Nel caso siano previsti loculi interrati deve essere prevista la realizzazione di un vestibolo il cui accesso è ubicato all'interno della cappella, e il sistema di smontaggio del pavimento deve essere concepito in modo tale da essere movimentato da una sola persona. Nel nuovo ampliamento sono previsti lotti di superficie cm. 400 x 400, le costruzioni devono avere un lato aderente al muro di cinta ma non inglobarlo, mentre gli altri tre possono essere edificati o al confine o arretrati di cm. 100. L'altezza massima delle costruzioni, misurata nel punto più alto è fissata in cm. 450 misurata al colmo. Tutta la superficie del lotto deve essere sistemata a cura e spese del concessionario. La Costruzione delle Cappelle è soggetta a permesso di costruire, previo parere della commissione Edilizia che potrà dettare anche indicazioni di carattere estetico al fine di salvaguardare il decoro del luogo. Le cappelle non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero, l'accesso deve essere unico e raccordato con i viali interni del cimitero. La Cappella deve avere il requisito di accessibilità ai sensi della normativa per il superamento delle barriere architettoniche.

Su ogni loculo deve essere apposta per ogni occupante la targhetta in metallo identificativa con incisi il nome, cognome e le date di nascita e di morte.

### **Cinerario e Ossario comune, ossari e cinerari privati.**

Il cinerario comune è da realizzarsi nelle aree del nuovo ampliamento come previste nelle planimetrie del PRC e avrà anche funzioni di ossario comune. La struttura deve essere impermeabile e munita di chiusura a chiave. In esso è consentita la sola deposizione dei resti provenienti dalla cremazione, senza contenitore e dalle ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni o rinvenimenti. L'architettura dell'edificio che ospiterà l'ossario e il cinerario comune, conterrà anche ossari e cinerari da dare in concessione e dovrà essere adeguata all'importanza delle funzioni, consentire il raccoglimento, la commemorazione, lo svolgimento di funzioni religiose, deve essere riconoscibile. Il monumento che contiene l'ossario e il cinerario comune deve avere apposita parete dove apporre la targhetta in metallo identificativa con incisi il nome, cognome e date di nascita e di morte del defunto i cui resti sono stati ivi deposti o dispersi. L'ossario comune deve essere posizionato al centro del monumento. La parete esterna curvilinea che delimita il monumento, e sorregge la

copertura, è realizzata affiancando cellette ossario prefabbricate, lo spessore della parete è tale da contenere due cellette ossario poste orizzontalmente. In tal modo si hanno cellette ossario in entrambe le facce della parete. La parete deve contenere almeno 750 cellette da dare in concessione.

### **Giardino delle rimembranze.**

Il PRC prevede che nel nuovo ampliamento un'area da destinarsi a giardino delle rimembranze, ossia allo spargimento delle ceneri derivanti dalla cremazione. L'area sarà delimitata e ben individuata in modo da evitare che venga calpestata. La superficie sarà costituita da un ciottolato a secco con effetto drenante dove le ceneri possano essere trascinate per effetto dell'acqua. Le modalità di utilizzo di detta area saranno disciplinate nel regolamento di Polizia Mortuaria.

### **Cimitero parco.**

Il P.R.C. prevede nel nuovo ampliamento la realizzazione del cimitero parco dove troveranno collocazione tombe per ceneri e resti ossei in sepolture a terra e manufatti. L'area sarà caratterizzata dalla presenza di alberatura e dalla sistemazione a prato verde, le tombe saranno dislocate in piccoli gruppi distanti tra loro e distribuiti in maniera non uniforme.

Le tombe a terra possono essere singole o di famiglia.

Le tombe singole sono realizzate su terreno in concessione di cm. 100 x 100. Salvo i casi di accostamento, ogni concessione deve essere distante da altra concessione almeno cm. 300; all'interno di ogni concessione possono essere inserite massimo quattro sepolture.

È possibile la vendita in vita.

Le sepolture sono realizzate con manufatto interrato di dimensioni interne cm. 40 x40 x h75, chiuso con botola in cemento sotto il piano di campagna per almeno cm. 20 e ricoperto di terreno vegetale. Il manufatto, come da schemi allegati al P.R.C., deve avere caratteristiche tali da evitare l'entrata di acqua meteorica o di falda, in modo che l'urna o la casetta resti ossei, allo scadere del periodo di concessione, possa essere integralmente recuperata.

Le tombe singole sono contrassegnate da segnali delle seguenti tipologie:

- sasso
- lapide verticale
- botola o lapide orizzontale
- stele

su tutti viene collocata una iscrizione o epigrafe: Nome, Cognome, data di nascita e data di morte ed eventualmente foto del defunto oltre alla targhetta in metallo identificativa con

incisi il nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Nei casi sasso, lapide e stele, il manufatto (tombino) va ricoperto di terra in modo che possa crescere sopra l'erba per almeno cm. 20. Nel caso botola il tombino va collocato in modo che la botola (o lapide orizzontale) vada a filo d'erba. I segnali, comprese le botole, non possono occupare una dimensione maggiore di cm. 50 x 50 in pianta.

Le tombe di famiglia sono realizzate su terreno in concessione di cm. 300 x 300, con manufatto come da schemi allegati al PRC.

La tomba è realizzata con unico contenitore ermetico, su base in calcestruzzo, rinfiacato da calcestruzzo o da pareti prefabbricate. La soletta di copertura deve essere dimensionata per un carico accidentale di 500 kg/mq e avere quota finita inferiore di cm. 20 rispetto alla quota del terreno adiacente.

La botola di accesso sarà unica. Il manufatto deve avere caratteristiche tali da evitare l'entrata di acqua meteorica o di falda, in modo che le urne o le cassette resti ossei, allo scadere del periodo di concessione, possano essere integralmente recuperate.

Le sepolture a terra in tombe di famiglia sono contrassegnate da segnali di tre tipi:

- il monumento deve avere base bassa in pietra e parte monumentale con sagoma contenuta in pianta cm. 100 x 100, che può assumere anche l'aspetto rustico di roccia;
- la lapide verticale in massello, con sagoma contenuta cm. 100 x 150h sp. cm 10;
- la lapide orizzontale in massello, con sagoma contenuta cm. 100 x 100 sp. cm 10, posizionata direttamente a contatto con il terreno.

Tutte le sistemazioni dovranno essere completate con prato verde del tipo identico a quello impiantato nel resto del cimitero parco.

### **Viabilità interna.**

All'interno del viale Principale esistente che ha origine dall'ingresso monumentale, e dei due viali di Ponente e delle Rimembranze previsti nel nuovo ampliamento è consentito esclusivamente la sistemazione a verde, il posizionamento di arredi quali panchine in legno/ferro, cestini gettacarte in ferro/ghisa, fontanelle con acqua potabile in ghisa, la realizzazione di elementi di contenimento per essenze arboree, rastrelliere per il parcheggio di biciclette in ghisa. I viali di Ponente e delle Rimembranze previsti con il nuovo ampliamento dovranno essere sistemati a ghiaia stabilizzata e rullata senza l'utilizzo di leganti cementizi o bituminosi.

Nei viali è inoltre consentito la realizzazione di sottoservizi ad uso esclusivo del cimitero

per la distribuzione idrica e elettrica, per la raccolta acque meteoriche e per l'irrigazione. Tutte le caditoie e le copertine dei pozzetti devono essere in ghisa. I lampioni devono essere di tipo artistico e in ghisa.

Nel primo impianto storico i percorsi interni, che disegnano i sedici quadri di tombe a terra, dovranno essere ripristinati e finiti con materiale lapideo in ciottoli o lastronati posati con la tecnica del opus incertum senza l'ausilio di leganti cementizi, in modo tale da permettere la facile amovibilità e riposizionamento nel caso di interventi di tumulazione o estumulazione. Nel nuovo ampliamento i percorsi interni dei singoli settori e quadri, è rifinita con ghiaia stabilizzata e rullata. Ogni cappella, tomba, loculo o servizio igienico dovrà essere raggiungibile attraverso percorsi conformi alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche.

#### **Area di servizio manutenzioni.**

Il cimitero dovrà essere dotato di una zona delimitata e opportunamente recintata con siepi alte sempreverdi per oscurarne la vista ai normali visitatori, per il deposito dei fiori appassiti, della falciatura dei prati, dei materiali per la manutenzione del cimitero, per ospitare i cantieri di imprese esecutrici di lavori all'interno del cimitero per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione degli stessi e comunque previa autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali. È fatto obbligo di tenere lo spazio del cantiere recintato e ordinato. Al termine dei lavori le aree temporaneamente concesse dovranno essere rese libere da tutto comprese le macerie e qualsiasi materiale di risulta.

### **art. 24 – Zona omogenea E.**

#### **Piazzale antistante ingresso monumentale.**

Il piazzale antistante l'ingresso monumentale del cimitero è carrabile, ma a traffico regolamentato, per consentire l'accesso del carro funebre e di eventuali mezzi per le manutenzioni. Le aiuole devono essere tenute a verde e sempre mantenute.

Parcheggi lato via Pier Paolo Pasolini.

Entro le aree di pertinenza potranno realizzarsi esclusivamente parcheggi, aiuole, percorsi pedonali e alberature al fine di segnalare visivamente la presenza del cimitero.

Sui piazzali antistanti, potranno essere autorizzati, solo in forma temporanea e compatibilmente con la sicurezza della viabilità, chioschi per la vendita dei fiori.

L'utilizzo diverso delle aree pubbliche entro la fascia di rispetto è regolato dagli strumenti urbanistici.

### **Parcheggi lato strada vicinale Rio Forrus.**

Sul retro del cimitero è individuata un'area da destinare a parcheggio, con individuati i percorsi pedonali e le aree a verde e le alberature

### **Zona filtro lato via Pirandello.**

Sul lato della recinzione lungo la via Pirandello è prevista una zona filtro che deve essere sistemata a verde e essere dotata di alberatura fitta ad alto fusto, in modo da essere preclusa al centro abitato la vista dell'interno del cimitero.

### **Fascia manutenzioni.**

Per i lati del cimitero non prospicienti la via pubblica è prevista una fascia di 12 metri per consentire l'accesso dei mezzi per le manutenzioni, sarà realizzata una pista carrabile, un canale di guardia e smaltimento delle acque di pioggia, e il resto sarà mantenuto a verde.

## **IV - Dotazioni – norme generali.**

### **art. 26 - Servizi comuni.**

Sia in sede di ampliamento che nel caso di ristrutturazione del cimitero, la recinzione sarà realizzata con muro avente altezza minima di cm. 250. Si precisa che la recinzione esistente in ogni sua parte deve essere adeguata all'altezza minima di cm. 250.

E' consentita l'interposizione di aperture chiuse da elementi metallici quali grate o inferriate. La tipologia dovrà conformarsi a quella esistente.

La custodia del cimitero non prevede alloggio del custode.

Le acque meteoriche dei viali saranno raccolte e/o drenate e convogliate verso il canale di Rio Forrus.

I viali e i campi dovranno sempre essere delimitati da cordolo in calcestruzzo o in pietra naturale.

Il cimitero è dotato di rete di distribuzione di acqua potabile;

Il cimitero è dotato di due servizi igienici di cui uno adatto all'uso per persone disabili e dovrà dotarsi di apposito servizio igienico per gli addetti con wc, spogliatoio con doccia e lavabo, lo spogliatoio deve essere fornito di appositi armadi a più scomparti.

Tutte le aiuole, gli spazi verdi e le aree non pavimentate dovranno essere mantenute a prato.

Le suddivisioni e le bordure possono essere realizzate con fiori stabili e siepi con ridotta crescita e di apparato radicale poco profondo.

L'inserimento di arbusti e alberature ornamentali negli spazi interni del cimitero, dovrà tenere conto dell'apparato radicale e dello sviluppo della chioma di eventuali efflorescenze e

del rilascio di resine, ciò per prevenire l'insinuarsi di radici nelle aree destinate alle sepolture.

Equamente distribuite, comunque compatibilmente con la situazione preesistente, verranno realizzate delle zone dotate di sedute al fine di favorire pause di raccoglimento e di preghiera, compatibilmente realizzate nel rispetto del decoro e del luogo.

Una speciale zona sarà destinata alla collocazione di lapidi e steli in memoria di particolari persone, gruppi od associazioni benemerite per la società civile.

Parimenti è prevista un'apposita area attrezzata per la raccolta di lapidi e monumenti storici o di pregio artistico, che per ragioni tecniche non possono collocarsi ai bordi dei campi o fissate al muro perimetrale del cimitero.

Le aree interne del cimitero saranno opportunamente illuminare per favorire il controllo notturno.

## **V - Disposizioni particolari**

### ***art. 27 - Obbligo di collocamento lapide o monumento.***

Su ogni posto per inumazione e/o tumulazione il concessionario ha l'obbligo di collocare una lapide e/o monumento con le caratteristiche descritte nei precedenti punti, entro il termine descritto nell'atto di concessione.

Il progetto per la realizzazione della lapide e/o monumento deve essere presentato al Comune entro i sei mesi dall'occupazione del posto, per l'approvazione.

Qualora entro 12 mesi dall'occupazione del posto non venisse collocata alcuna lapide e/o monumento, nonostante le ingiunzioni fatte d'ufficio, sarà facoltà dell'autorità municipale revocare la concessione facendo trasportare il feretro in campo comune.

### ***art. 28 – Obbligo di collocamento pannelli informativi.***

All'ingresso del cimitero in posizione facilmente leggibile devono essere apposti uno o più pannelli informativi che illustrino le tipologie di sepoltura alternative alla tumulazione, le politiche di incentivi alla scelta del sistema a inumazione e alla cremazione, le tabelle con le tariffe dei servizi cimiteriali, i divieti e le buone regole da adottare all'interno del cimitero. Deve essere ben visibile una planimetria del cimitero, gli avvisi di scadenza delle concessioni, le esumazioni ordinarie, gli orari di apertura e chiusura del cimitero e le eventuali comunicazioni di servizio.

### ***art. 29 - Durata, validità e aggiornamento del piano.***

Il PRC e le presenti norme di attuazione hanno validità dalla data di approvazione.

Il PRC è revisionato ogni 5 anni e comunque ogni qualvolta si verificano variazioni rilevanti.

Il PRC può essere anche modificato, con le procedure previste per l'approvazione dei nuovi piani anche per far fronte a diverse esigenze di gestione, o conseguenti all'adozione di tecniche e modi diversi di sepolture.

Lo sviluppo del PRC avverrà gradualmente nell'arco dei dieci anni di validità dello stesso.

Le tavole del PRC devono considerarsi indicative per quanto riguarda gli schemi architettonici che verranno meglio definiti e dettagliati in sede di progetto esecutivo delle opere previste nel nuovo ampliamento.

### **art. 30 - Situazioni non previste o definizioni di dettaglio.**

Le presenti norme attuative di Piano hanno prevalenza sulle norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuario. Nel caso si presentasse la necessità di integrare le prescrizioni tecniche previste, è data facoltà al Responsabile del Servizio di provvedervi con determina dirigenziale od altro atto necessario.

### **art. 31 - Abrogazione di norme precedenti.**

Sono abrogate tutte le disposizioni e prescrizioni di natura cimiteriale tecnica emanate precedentemente alle presenti norme e in contrasto con le presenti, che hanno valenza prevalente.

## **VI - ALLEGATO A – GLOSSARIO**

**“Anagrafe Cimiteriale”**: Registrazione (su registro cimiteriale artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990), schedario, archivio anche informatico su cui sono raccolte ed aggiornate tutti i dati informativi relativi alle salme in ingresso, sepoltura, movimentazione, riduzione (es. per scheletrizzazione o cremazione conseguenti a ciclo di sepoltura) ovvero in uscita per crematorio o altri comuni o estero; L'Anagrafe Cimiteriale inoltre registra e mantiene aggiornati i dati relativi alle concessioni cimiteriali di aree, tombe, loculi, ossarietti, cinerari e tutte le informazioni relative all'ambito cimiteriale (es. anche luce votiva).

**“A.S.L.”**: L'espressione A.S.L., contenuta nel presente Regolamento e' da intendersi come Azienda Sanitaria Locale, ovvero l'Entità preposta alla salute pubblica competente per territorio, comunque venga denominata nel tempo.

**“Autopsia”**: esame e apertura di un cadavere per studiare le lesioni, eseguire prelievi e dissezioni dei diversi organi allo scopo di effettuare una diagnosi medica e trovare le cause di morte.

**“Avello”**: vano di un manufatto (es. colombario), atto a tumularvi un feretro o un urna cineraria o una cassetta con resti ossei, nei quali casi viene classificato come loculo o ossarino (ossario) o cinerario.

Gli Avelli sono composti da:

- loculi comprendenti: loculo singolo, loculo doppio (a 2 posti salma distinti)
- ossarini/cinerari del tipo: singolo o doppio o 4 posti ed oltre

**“Avente diritto”** o **“Avente titolo”** è la persona che ha tutela della salma, la più vicina in



linea di parentela secondo il Codice civile, a cui viene attribuita la facoltà di disporre della salma stessa.

**“Avente titolo delegato”**: si tratta dell’**“Avente diritto”** o **“Avente titolo”** che **rappresenta univocamente gli altri Aventi diritto/titolo pari grado ed** è la persona che ha tutela della salma, a cui viene attribuita la facoltà di disporre della salma stessa, e che, nei riguardi dei rapporti col Comune, agisce in nome e per conto di tutti gli altri pari aventi diritto.

**“Bara”**: Originariamente lettuccio di legno con stanghe sporgenti ai due capi per trasportare a spalla i cadaveri, oggi è il feretro in genere in legno o comunque per legge in materiale biodegradabile, la bara può essere anche in metallo es. zinco o piombo nel caso di sepoltura per tumulazione che prevede l'uso di feretro impermeabile ai liquidi ed ai gas o quando di persone decedute conseguenti ad esposizione radioattiva.

**“Cadavere”**: Salma, corpo dell'uomo dopo la morte.

**“Campo Angeli”**: Campo comune destinato alla sepoltura in terra (inumazione) di bambini di età inferiore a 10 anni la cui griglia di sepoltura minima è costituita da fosse di dimensioni: larghezza mt. 0,50 - lunghezza mt. 1,50 e profondità mt. 1,50; la distanza tra le fosse da ogni lato è di almeno mt. 0,50 (art. 73 D.P.R. 285/1990 e smi).

**“Campo Adulti”**: Campo comune destinato alla sepoltura in terra (inumazione) di cadaveri di persone di oltre dieci anni età la cui griglia di sepoltura minima è costituita da fosse di dimensioni: larghezza mt. 0,80 - lunghezza mt. 2,20 e profondità mt. 1,50; la distanza tra le fosse da ogni lato è di almeno mt. 0,50 (art. 72 D.P.R. 285/1990 e smi).

**“Campo Comune”**: Campo per la sepoltura delle salme in terra, per inumazione (artt. 68, 69, 70 e 71 D.P.R. 285/1990 e smi, vedi Campo adulti e Campo bambini).

**“Campo Speciale”** : campo per la sepoltura destinato ad accogliere:

- salme inconsunte ovvero di Resti Mortali per le quali può eseguirsi la permanenza in terra a ciclo ridotto a 5 anno o 2 anni nel caso di utilizzo di speciali sostanze biodegradanti (art. 86 D.P.R. 285/1990 e smi e Circ. 10/98 e smi); in tali campi potranno essere destinate sia salme inconsunte provenienti da esumazioni ordinarie che salme inconsunte provenienti da esumazioni ordinarie e/o straordinarie.

**“Cappella Cimiteriale”**: In genere all'interno del cimitero è il luogo o l'ambiente nel quale vengono svolte le cerimonie funebri di carattere religioso (sarebbe opportuno che nei cimiteri esistesse un luogo altrettanto dignitoso per le cerimonie funebri laiche) di ultimo saluto al defunto od anche la messa funebre se le dimensioni della cappella lo permettono.

**“Cappella di Famiglia”**: è una tipologia di tomba di famiglia realizzata in genere lungo un

percorso porticato organizzata ad accogliere massimo 8 posti salma in loculo e un numero almeno pari di posti per resti ossei; trattasi di concessione cimiteriale.

**“Cappella gentilizia”**: vedi sepolcro gentilizio

**“Cassetta di Zinco”**: Contenitore metallico realizzato in lamiera di zinco e non lamiera di ferro zincato, destinato ad accogliere Resti Ossei; la lamiera dovrà avere spessore di almeno mm. 0,666 ed il coperchio sarà conformato in modo da consentire la chiusura per saldatura. Sulla cassetta dovranno essere apposti nome cognome data di nascita e morte del defunto, quando invece non è possibile l'identificazione del defunto, la cassetta dovrà contenere indicazione di luogo e data di ritrovamento (artt. 36 e 82 D.P.R. 285/1990 e smi)

**“Cinerario”**: è un "avello" cioè un vano di un manufatto con dimensioni simili al loculo per salme ma di profondità ridotta da 70 cm. Min. a 90 cm. Max,

**“Cinerario Comune”**: manufatto costituito da un vano contenitore adibito alla conservazione delle ceneri in forma indistinta nei cimiteri italiani (art. 80 D.P.R. 285/1990 e smi). Il contenitore può essere un fabbricato od elemento di grande valore artistico posizionato in forma rilevante all'interno dell'organizzazione di ogni cimitero comunale ovvero anche ricavato in un loculo o tomba a questo scopo riconvertibili.

**“Cippo”**: Il cippo sepolcrale o funebre è un elemento verticale, solitamente in pietra, granito o marmo oppure in laterizio, oggi anche in calcestruzzo, confitto nel terreno; la destinazione in ambito funerario è diversa. Nell'antichità classica il cippo funebre si è presentato in varie forme, dalle più semplici (colonnella, pilastrino) alle più complesse e simboliche (pigna, fallo, antropoidi, ecc.). I cippi sepolcrali sono stati spesso identificati come are a causa delle loro forme ed ornamenti. Oggi, per la normativa vigente, il cippo è un elemento di materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici (in genere calcestruzzo) da collocare su ciascuna fossa di inumazione in Campo Comune portante un numero progressivo ed inoltre una targhetta indicante "nome - cognome - data di nascita e di morte del defunto" (art. 70 D.P.R. 285/1990 e smi).

**“Cippo alla memoria”**; elemento fittile di dimensioni max cm 30 x 30 x h 75 riportante su un lato gli estremi di legge per l'identificazione di un defunto atto alla perpetuazione collettiva della memoria in quanto relativo a deceduti cremati e dispersi o le cui ceneri sono state affidate a familiari/aventi diritto.

**“Cofano”**: Contenitore (bara o cassa) destinato a contenere un cadavere generalmente indirizzato alla sepoltura, in terra (cassa lignea) o in loculo (doppia cassa in metallo e legno: il metallo utilizzato in genere è lo zinco).

**“Colombario”**: Costruzione funeraria per sepolture in collettivo. I Colombari possono

essere costruzioni anche a più piani sovrapposti, ciascuno di essi caratterizzato da loculi posti su più file, ovvero tante nicchie in muratura di profondità tali da ospitare generalmente in lunghezza, una bara. L'apertura è di forma quadrata, chiusa con muratura da una testa in mattoni ed intonacatura o lastra in cls armato e vibrato con caratteristiche tecniche tali da garantire impermeabilità ai liquidi e gas (putrefattivi), portata della soletta di appoggio del feretro di almeno 250 Kg./mq. (art. 76 del D.P.R. 285/1990). In tali costruzioni si esegue la tumulazione delle salme (sempre art. 76 del D.P.R. 285/1990).

I loculi possono assumere varia terminologia quale **avelli, nicchie, fornetti o forni, tombini, arcosoli, celle** ecc..

**“Concessione Cimiteriale”**: (nel testo anche; **“Concessione”**) Facoltà concessa ai Comuni di concedere ai privati l'uso di superficie cimiteriale o costruzioni per la sepoltura individuale o familiare, per un tempo prefissato mai superiore a 99 anni comunque rinnovabile, al termine del quale i manufatti stessi ritornano nella disponibilità del Comune. La concessione cimiteriale è inalienabile e non può mai essere oggetto di lucro o speculazione da parte dei concessionari.

**“Copritomba”**: Elemento spesso in marmo o pietra collocato su sepoltura a terra sia in Campo di adulti che in Campo di bambini, con funzione di segnare e qualificare con distinzione una fossa di sepoltura da un'altra. La forma, dimensioni, materiali e modalità di posa in opera e rimozione sono di norma regolati con provvedimenti specifici dal Comune.

**“Corificazione”**: processo di concia naturale: un corpo immerso in acqua ricca di sostanze tanniche, presenti nella corteccia di numerose piante come la quercia, assume la consistenza del cuoio, diventando imputrescibile. Si può verificare anche in casse di zinco ermeticamente chiuse (azione di concia dello zinco).

**“Crematorio”**: Edificio dotato delle apparecchiature per l'incenerimento o cremazione dei cadaveri.

**“Cremazione”**: Procedimento per l'incenerimento o cremazione dei cadaveri.

**“Cripta”**: è una tomba di famiglia costituita da un ambiente sotterraneo, con loculi affiancati e/o sovrapposti, la cui caratteristica è di avere i loculi ed il vano per la movimentazione dei feretri, posti in posizione interrata. Generalmente l'accesso alla parte interrata avviene tramite botola. La parte fuori terra è di solito caratterizzata da soluzioni od ornamenti di tipo monumentali, elementi scultorei e vari arredi funerari (fiaccole, vasi, ecc.).

**“Deposito di Osservazione”**: E' *“...un locale destinato a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto i cadaveri...”* (art. 12 D.P.R. 285/1990 e smi). E' sufficiente la presenza di tali locali nel Comune non situati necessariamente nel cimitero ma presso

ospedali o edifici rispondenti allo scopo (art. 14 D.P.R. 285/1990 e smi). Scopo di tali locali è lo svolgimento del periodo di osservazione dei cadaveri (artt. 8, 9, 10 e 11 D.P.R. 285/1990 e s.m.i.).

**“Edicola (cimiteriale)”**: tipologia di tomba di famiglia che può essere realizzata sia in forma isolata che lungo un percorso porticato, organizzata ad accogliere minimo 4 posti salma in loculi fino ad un massimo di 12 posti salma in loculo oltre ad un numero almeno pari di posti per resti ossei; trattasi di concessione cimiteriale. Originariamente l’edicola era una costruzione che ospitava una statua ed aveva forma costituita da colonne con cornice e frontone triangolare o curvo in sommità, era un corpo aggettante da una superficie muraria (un palazzo, una chiesa, ecc.)

**“Edificio Cimiteriale o Funerario”**: Tipologia di sepoltura di tipo collettivo per la tumulazione del feretro e/o resti ossei o ceneri in loculo, tomba, nicchia, tombino, forno o fornello, cella, ossarietto, cinerario, ecc.. (vedi colombario)

**“Epigrafe”**: Breve scritta incisa per ricordo di un morto o di un avvenimento importante.

**“Estumulazione”**: Operazione cimiteriale consistente nella apertura di loculo o nicchia in cui venne eseguita la sepoltura di un feretro per raccogliere e togliere i resti ossei che derivano dalla scheletrizzazione del cadavere (artt. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/1990).

Esistono due tipi di estumulazione, quella "ordinaria", da eseguire al termine del periodo di concessione del loculo o tomba e quella "straordinaria", eseguita prima del termine del periodo di concessione del loculo o tomba. L'estumulazione consente di constatare lo stato di scheletrizzazione del cadavere e nel caso di salma indecomposta si provvede alla sua ritumulazione oppure alla sua inumazione a ciclo ridotto in campo apposito,

**“Esumazione”**: Operazione cimiteriale consistente nel dissotterrare dalla fossa in terra i Resti Ossei del cadavere ivi inumato che derivano dalla scheletrizzazione del cadavere (artt. 82, 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/1990). Nel caso di salma inconsunta il Comune provvede alla sua reinumazione in altra fossa (o nella stessa fossa se si utilizzano prodotti bioenzimatici in grado di garantire la ripresa dell'attività di degradazione della materia organico). Il resto mortale o salma inconsunta potrà anche essere trasferita in altro campo di sepoltura, anche speciale per ciclo ridotto di inumazione ovvero alla cremazione da richiedersi da parte del Concessionario e per questi generalmente onerosa e non gratuita. Resto osseo derivante dall'operazione o le ceneri potranno essere collocate in loculo già concesso al familiare del defunto ovvero in tomba di famiglia, in ossarietto o cella cineraria già concessi o da concedere all'uopo, oppure in Ossario o Cinerario comune.

**“Famedio”**: Parte del cimitero dedicata agli uomini illustri e benefattori della comunità.

**“Feretro”:** Bara. Cassa realizzata generalmente in legno e comunque in materiale biodegradabile avente le caratteristiche di realizzazione prescritte negli artt. 30, 74, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990 utilizzabile per la collocazione dei cadaveri e quindi per eseguirne il loro trasporto e sepoltura.

**“Feretro Rinforzato”:** Cassa in zinco (posta internamente alla cassa lignea a diretto contatto con il cadavere o esternamente alla cassa lignea che contiene il cadavere), realizzata con lamina di metallo di spessore superiore a quello indicato dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 (0,660 mm.), ovvero con spessore di mm. 0,74 minimo, corrispondente al laminato n. 13 secondo la norma UNI. Tale feretro è indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 come idoneo alla sepoltura nelle tombe in cui è stata ottenuta la deroga ex art 106 del D.P.R. 285/1990 ovvero nei casi in cui è prevista nel breve periodo la movimentazione del feretro per trasferimento della salma in altra sepoltura.

**“Forno/fornetto”:** vedi **“Loculo”**

**“Giorni”:** si intendono sempre naturali continuativi e consecutivi

**“Griglia Delle Sepolture”:** Squadratura del Campo di inumazione (sia speciale che di adulti o bambini) con suddivisione reticolare in fosse di sepoltura e spazi interstiziali di legge o di percorso. La realizzazione della griglia deve consentire all'atto della sepoltura in ogni fossa e poi all'atto della posa dei "copritomba" e poi all'atto delle esumazioni la perfetta corrispondenza tra tumulo o lapide e feretro inumato. Le tracce e tacche della griglia dovranno perciò essere picchettature di facile individuazione e utilizzo.

**“Imbalsamazione”:** insieme delle pratiche chimico-fisiche che impediscono la decomposizione di un corpo

**“Impianto di Cremazione”:** si intende l'insieme delle apparecchiature ed impianti tecnologici atti ad assicurare la cremazione della salma, o di resti mortali indecomposti, e composto da varie componenti tecnologici

**“Incaricato del trasporto”:** è colui a cui viene delegato il trasporto di: feretri, cadaveri rinvenuti sulla pubblica via, resti mortali ed è responsabile della consegna presso: camera mortuaria, obitorio, cimitero.

**“Inumazione”:** Sepoltura di cadavere con feretro ligneo biodegradabile (ovvero altri materiali biodegradabili autorizzati dal Min. della Sanità) in terra, in fossa di dimensioni di almeno cm. 80 di larghezza, cm. 220 di lunghezza e cm. 200 di altezza (artt. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del D.P.R. 285/1990).

**“Lapide”:** Pietra di chiusura tombale con iscrizione. Può essere verticale (es.: loculi in colombari) od orizzontale (lastra sopra una tomba a terra e tombini)

**“Lapide a Cassettone”**: Elemento in pietra o marmo realizzato per la collocazione in loculi con caratteristica di essere in parte incassata all'interno del loculo, costituendo un piccolo imbottito di circa 10 cm. Utile a proteggere la lapide dalle intemperie e realizzare una piccola "mensola" su cui poter appoggiare arredi funerari o attrezzare la lapide come piccolo altare (mensa).

**“Loculo”**: vano di un manufatto atto a contenere, generalmente in lunghezza, una bara, utilizzato nella tipologia di sepoltura per tumulazione del feretro o collocazione di urna cineraria o cassetta di resti ossei.

I loculi possono assumere varia terminologia quale **avello, tomba, nicchia, fornello o forno, arcosolio, cella** ecc.. Le caratteristiche tecniche del loculo sono descritte nell'art. 76 del D.P.R. 285/1990 e gli aspetti dimensionali sono indicati nella Circolare del Min. della Sanità n. 24/93.

**“Loculo doppio”**: ovvero a due posti salma affiancati o sovrapposti a secondo della tipologia costruttiva del blocco loculi

**“Manufatto cimiteriale”**; si intende ogni costruzione o manufatto collegato direttamente alla sepoltura, quale: loculo, ossarino e cinerario, colombari, lapidi e monumenti, cripte e tombe di famiglia, tombe a giardino e cippi della memoria, ecc...

**“Mummificazione”**: conservazione naturale dei cadaveri senza intervento umano e senza alcuna manipolazione; fenomeno che può verificarsi su cadavere che si trova in ambiente particolarmente asciutto e ventilato. Si ha la perdita di gran parte del suo peso per notevole riduzione dell'acqua ed assume l'aspetto di mummia nel quale può definitivamente permanere. Si verifica in collocazioni dei cadaveri in grotte o sotterranei.

**“Nicchia”**: vedi **“ossario o ossarino”** o **“cinerario”** o anche **“loculo”**

**“Obitorio”**: Complesso di vani e sale attrezzate per la conservazione temporanea dei cadaveri in attesa di riscontri diagnostici od esami autoptici che sono svolti sempre in tale struttura (artt. 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 285/1990)

**“Ossario Comune”**: Edificio o vano funerario (anche ipogeo), destinati a raccogliere e conservare le ossa ricavate dalla esumazione dei defunti al termine del periodo di inumazione stabilito dalle disposizioni sanitarie ovvero i resti ossei derivanti da esumazione ordinaria nel caso non sia richiesta altra sistemazione delle stesse da parte dei famigliari del defunto o concessionari. Anche monumento commemorativo contenente le ossa dei caduti in guerra.

**“Ossario o Ossarino”**: Piccolo loculo o nicchia destinata alla sepoltura di cassette di Resti Ossei. Può essere dimensionata per l'accoglimento di uno o più contenitori metallici di ossa

ovvero potrà anche contenere, se previsto nella concessione cimiteriale relativa, anche urne cinerarie. Le dimensioni standard di tali piccoli loculi sono indicate nella Circ. del Min. della Sanità n. 24/93

**“Putrefazione”**: fenomeno cadaverico causato dall’azione trasformativa dei microorganismi sulla sostanza organica. E’ costituita da 4 fasi:

- fase cromatica
- fase enfisematosa
- fase colliquativa
- fase di riduzione scheletrica

**“Reparto speciale”**: reparto per la sepoltura destinata ad accogliere:

- cadaveri professanti in vita un culto diverso da quello cattolico, ovvero di comunità straniere che hanno ricevuto dal Sindaco concessione di area specifica (art. 100 D.P.R. 285/1990 e smi);

**“Responsabile del servizio”**: si intende il dirigente comunale o comunque il delegato dal Sindaco a soprintendere il servizio cimiteriale, che ne è responsabile.

**“Responsabile dell’A.S.L.”**: si intende il dirigente della struttura sanitaria competente per territorio delegato a sovrintendere ai compiti definiti nell’articolato

**“Resti Mortali”**: L'esito della trasformazione dei cadaveri al termine del periodo decennale di inumazione ovvero l'esito della trasformazione dei cadaveri al termine del periodo di concessione quando superiori a venti anni (questa è la definizione desunta dalla Circ. del Min. della Sanità n. 10/98). Si tratta del resto risultante dalla mancata mineralizzazione del cadavere ovvero la cosiddetta "**salma inconsunta**" sia in seguito ad inumazione che a tumulazione.

**“Resti Ossei”**: L'esito della trasformazione dei cadaveri che porta alla completa mineralizzazione della salma ovvero permette la corretta raccolta dei resti ossei per la loro traslazione in altra sepoltura o in ossario comune. Il termine è stato così specificato e definito nella Circ. del Min. della Sanità n. 10/98

**“Rifiuti Speciali”**: Nell'attuale normativa sono rifiuti speciali quei rifiuti così classificati nel D.Lgs. n. 152/2006 ovvero per quanto concerne l'ambito cimiteriale il cosiddetto rifiuto inerte proveniente da costruzione o demolizione (es. solette o murature di loculi, lapidi di tombe a terra o loculi, macerie da demolizioni di colombari o costruzioni cimiteriali in genere).

**“Rifiuti Cimiteriali”**: Sono Tutti i rifiuti che vengono raccolti e/o prodotti nei cimiteri ed in seguito all'attività cimiteriale. La materia è normata dal D.Lgs. 152/2006, D.P.R. 285/1990

art 85, Circ. Min. Sanità n. 24/93, Dlgs n. 20/97 e smi, DM 137/89 e Regolamenti od ordinanze a valenza comunale.

**“Sala del Commiato”**: struttura atta a consentire una dignità a tutti i riti di commiato, quindi anche non religiosi, nell'ambito della quale, su richiesta del familiare del defunto, si possono tenere i riti per per la commemorazione e il commiato

**"Salma"**: Corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte.

**“Saponificazione”**: l'idrolisi rapida dei trigliceridi che si trovano nel pannicolo adiposo sottocutaneo; produce grande quantità di saponi e acidi grassi che vanno a rivestire il cadavere costituendo una barriera per i microrganismi, Fenomeno che si può verificarsi su cadavere che si trova sommerso o inumato in terreni umidi ed impermeabili, con condizione di assenza di aria. I tessuti si trasformano all'esterno in una sostanza grassa e grigiastra simile al sapone.

**“Sasso”**: Monumento funerario utilizzabile in un cimitero parco, costituito da una pietra non lavorata, su cui vengono riportati i dati dei resti tumulati in terra sottostanti.

**“Scheletrizzazione”**: Fenomeni trasformativi del cadavere che lo portano alla completa scomparsa delle parti molli e la disarticolazione delle parti ossee rese in tal modo libere e completamente disgiunte tra loro: la condizione ideale per la raccolta dei Resti Ossei.

**“Sepolcro”**: Luogo di sepoltura dei cadaveri: tomba.

**“Sepolcro gentilizio”**: fabbricato funerario realizzato in area privata fuori dai cimiteri ai sensi dell'art. 101 del D. P. R. 285/90. Il fabbricato deve distare almeno 200 metri dal centro abitato o da altre costruzioni e il suo uso è riservato al fondatore del sepolcro e suoi familiari secondo il codice civile; è un bene ereditabile.

**“Sepolcreto”**: è una sepoltura in terra che presenta le pareti laterali in muratura, la chiusura della nicchia di sepoltura con soletta realizzata in lastre di pietra o tavole forate in laterizio a uno o più posti salma sovrapposti. La lastra tombale è in genere posata a piano di calpestio (esempio di manufatto simile: **tombino**)

**“Sepoltura privata”**: sepoltura individuale per una specifica salma, resto mortale o cenere realizzata con un manufatto unico, isolato costruito a cura del concessionario.

**“Sepolture private”**: si intendi l'insieme delle tombe private e dei loculi, ossari e cinerari e cippi alla memoria, ovvero tutte le concessioni **“s.m.i.”**: successive modificazioni ed integrazioni: dizione che indica un riferimento alla normativa specificata e alle modificazioni intervenute nella stessa dopo la sua emanazione primaria. In ogni caso, tutti i riferimenti di legge e normativi devono intendersi prevedere questa condizione.

**“Stele”**: Monumento funerario costituito da una colonna, cippo o lapide verticale sormontati



da un motivo decorativo.

**“Subentro”**; procedimento mediante il quale l’avente diritto o titolo alla sepoltura sostituisce, nei rapporti con il Comune, altro avente diritto o concessionario originario in caso di morte o recessione.

**“Tanatoprassi”**: insieme delle tecniche messe in atto per conservare i corpi. Il trattamento di tanatoprassi comprende la pulizia del defunto, l’iniezione del fluido di conservazione, l’eliminazione di liquidi e gas, la chiusura delle incisioni e la presentazione estetica.

**“Targa alla memoria”**: elemento lapideo o metallo (bronzo od ottone) di dimensioni max cm 35 x 35 x sp. 3 reso idoneo al fissaggio tramite perni o borchie su perimetri murari o pareti, riportante gli estremi di legge per l’identificazione di un defunto atto alla perpetuazione collettiva della memoria in quanto relativo a deceduti cremati e dispersi o le cui ceneri sono state affidate a familiari/aventi diritto.

**“Tomba”**: luogo dove viene collocato il feretro per la sepoltura.

**“Tomba a sarcofago”**: tomba di famiglia con numero massimo di 3 posti salma e relativo ossario/cinerario, con sviluppo di loculi in verticale (uno sopra l’altro) e conformazione a sarcofago, fuori terra.

**“Tomba a terra”**: equivale a **fossa**: sepoltura in campo di inumazione di dimensioni m. 0,80 x 2,20 profondità del piano di posa massimo di bara dal piano medio campagna m. 2,00 (fossa campo adulti). Tali fosse debbono avere distanza minima sui 4 lati da altre fosse o da bordi o percorsi di almeno m. 0,50 secondo D.P.R. 285/1990, norma derogata a 0,25 m. dalla vigente normativa regionale della Lombardia. Ogni fossa deve essere individuata, all’atto dell’uso, con cippo numerato.

**“Tomba di Famiglia”**: manufatto adibito al seppellimento di salme appartenenti alla stessa famiglia.

**“Tomba Epigea”**: Costruzione funeraria fuori terra, in genere tombe di famiglia di tipologia ad edicola, cappella o costruzione isolata.

**“Tomba o cappella gentilizia”**: tomba privata costruita fuori dai cimiteri in area di proprietà privata con le condizioni di distanza dai centri abitati e dalle costruzioni edilizie di almeno m. 200 e con le caratteristiche previste per le costruzioni funerarie. L’uso familiare può anche essere tramandato in eredità.

**“Tomba Ipogea”**: Costruzione funeraria interrata, in genere tombe di famiglia della tipologia delle **cripte** o arche o portici. Spesso tali vani sono anche utilizzati come depositi di Ossari Comuni.

**“Tombe private”**: insieme delle tipologie di tombe di famiglia in uso nel Comune:

- area per costruzione di manufatto funerario,
- cappelle ad uno o più posti salma,
- edicole o costruzioni isolate a 10/12 posti salma,
- cripte a uno o più posti salma,
- sepolcri a uno o più posti salma
- tombe cinerarie ad uno o più posti,
- cinerario singolo interrato,

**“Tombino”**: è una sepoltura in terra che presenta le pareti laterali in muratura, la chiusura della nicchia di sepoltura con soletta realizzata in lastre di pietra o tavole forate in laterizio a uno o più posti salma affiancati. La lastra tombale è in genere posata rialzata sul piano di calpestio (esempio di manufatto simile: **serpolcreto**)

**“Traslazione”**: per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo / tombino ad altro loculo / tombino all'interno del cimitero, o all'interno di una tomba o in altro cimitero

**“Tumulazione”**: Sepoltura di cadavere con feretro ligneo biodegradabile (ovvero altri materiali biodegradabili autorizzati dal Min. della Sanità/Salute) e ulteriore cassa in metallo da porre internamente od esternamente al feretro ligneo la cui funzione è rendere ermetica la chiusura del cadavere all'interno del feretro stesso, in loculo (sia quando realizzato in colombario che quando in tomba privata, sia in vano interrato che fuori terra). Le dimensioni minime del loculo sono state indicate con Circ. del Min. della Sanità n, 24/93.

**“Urna Cineraria”**: Contenitore per ceneri di defunto cremato. Tale contenitore una volta riempito delle ceneri, viene sigillato e la sua collocazione può avvenire all'interno dei cimiteri come per tutte le salme e Resti Mortali o Ossei, sia in apposite nicchie che in ossarietti che in loculi sia di colombari che di Tombe di Famiglia, tumulato in terra nel cimitero parco, oppure può essere affidata ai famigliari del defunto.

**“Voltura”**: si intende la intestazione al subentrante di una concessione in essere, ogni adempimento relativo conseguente